



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

N° 61

DEL 29/09/2009

OGGETTO: “Approvazione schema di Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali e per l'integrazione delle attività socio – sanitarie nel Distretto Socio – Sanitario n. 45.”

L'anno duemilanove, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 19,00 in Scicli e nella sala adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato 21/09/2009 prot. n° 26004, notificato a norma di legge, in seduta di prosecuzione seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Geom. Antonino Rivillito, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.

Sono presenti i consiglieri:

CONSIGLIERI

1) RIVILLITO ANTONINO - (UDC)	11) CASERTA ADRIANO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)
2) VERDIRAME ROCCO - (PROGETTO SCICLI)	12) IURATO VINCENZO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)
3) CARBONE SALVATORE - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)	13) GUTTA' AGATINO SALV. - (PDL)
4) LOPES MARCO - (UDC)	14) ARRABITO MAURIZIO - (MOVIMENTO 25 APRILE)
5) BONINCONTRO LORENZO - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)	15) CANNATA ARMANDO - (PD)
6) CALABRESE SALVATORE - (GRUPPO MISTO)	16) CARUSO ANDREA - (PATTO PER SCICLI)
7) AQUILINO GIANPAOLO - (PD)	17) EPIRO BARTOLOMEO - (PATTO PER SCICLI)
8) CARUSO CLAUDIO - (PD)	18) GALESÌ BARTOLOMEO - (GRUPPO MISTO)
9) VENTICINQUE BARTOLOMEO - (PDL)	<u>ASSENTI</u>
10) FIDONE FABIO - (MPA)	1) PACETTO VINCENZO - (PDL)
	2) BRAMANTI VINCENZO - (UDC)

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti: Sindaco Sig. Giovanni Venticinque, Ass. Vincenzo Catera, Ass. Vincenzo Giannone, Ass. Maurizio Miceli, Ass. Giorgio Vindigni, Ass. Matteo Gentile.

Il **Presidente** pone in discussione il punto all'o.d.g. avente ad oggetto: “Approvazione schema di Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali e per l'integrazione delle attività socio – sanitarie nel Distretto Socio – Sanitario n. 45.”

Il **C.C. Bonincontro Lorenzo**, in qualità di Presidente della IV° Commissione, introduce l'argomento.

Il C.C. Aquilino Gianpaolo dichiara: “Rinnovo l'augurio e il sostegno al Presidente della IV° Commissione Consiliare e impegno sin da adesso il C.C. nella successiva deliberazione di bilancio di impegnare le forze politiche a garantire nelle discussioni future la quota della compartecipazione, peraltro obbligatoria, per partecipare al Piano di Zona.”

L'Ass. Miceli Maurizio relaziona sul punto all'o.d.g.

Il C.C. Caruso Claudio chiede un'illustrazione più attenta e precisa da parte del Capo Settore.

Relaziona il **Capo Settore Dott. Tasca Elio**.

Il C.C. Bonincontro Lorenzo esprime il proprio voto favorevole.

Il C.C. Caruso Claudio dichiara che la Commissione Consiliare ha operato bene. Chiede l'impegno politico per finanziare il Distretto.

Il C.C. Verdirame Rocco dà atto che non è possibile apportare modifiche alla convenzione e che bisogna approvarla così com'è.

Risulta assente **il C.C. Arrabito Maurizio. Presenti 17/20.**

Il Presidente mette ai voti la proposta e la stessa viene approvata all'unanimità.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 01 dell'11/09/2009 del Capo Settore Affari Sociali, relativa all'oggetto, che si allega alla presente;

Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della suddetta proposta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltrechè necessario, provvedere in merito.

Visto il foglio allegato dei pareri;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n° 48 dell'11/12/1991.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

- Di approvare la proposta del Capo Settore Affari Sociali n° 01 dell'11/09/2009, relativa all'oggetto, che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.

Successivamente si procede alla votazione per dichiarare l'atto immediatamente eseguibile e la stessa è unanime e favorevole.

Il C.C. Verdirame Rocco chiede di anticipare l'esame del punto n. 8.

Il C.C. Cannata Armando dichiara di essere d'accordo all'anticipazione del punto.

Il Presidente mette ai voti la proposta e l'esito della votazione è il seguente:

- Presenti 16 (Risulta assente **il C.C. Bonincontro Lorenzo**)
- Astenuti 7 (Rivillito Antonino, Guttà Agatino Salvatore, Carbone Salvatore, Venticinque Bartolomeo, Iurato Vincenzo, Lopes Marco, Caserta Adriano)
- Voti favorevoli 9

La proposta è approvata.

Rientra **il C.C. Bonincontro Lorenzo. Presenti 17/20.**

Si allontana **il Presidente** e assume la Presidenza il **Vice Presidente Venticinque Bartolomeo. Presenti 16/20.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale.

IL VICE PRESIDENTE
f.to (Dott. Bartolomeo Venticinque)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di C.C. viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal **16/10/2009** e vi rimarrà per **15 gg.** consecutivi.

Scicli li, **15/10/2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)



UNESCO

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
SETTORE AFFARI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 01

DEL 11.9.2009

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e per l'integrazione delle attività socio-sanitarie nel distretto Socio-Sanitario n. 45.

IL CAPO SETTORE

Letto il Decreto Presidenziale del 2 marzo 2009 avente ad oggetto "Approvazione del programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010-1012" e, segnatamente, il punto 4) rubricato "piano di zona";

Richiamato, in particolare, il punto 4.3 "La gestione associata del piano di zona" che, in termini innovativi rispetto alle prescrizioni precedenti, prevede la necessità, in subjecta materia, tra i Comuni, facenti parte del Distretto Socio-sanitario, di "adottare una forma di gestione associata delle politiche sociali e socio-sanitarie territoriali" che "verrà positivamente considerata, in ordine alla premialità di cui al successivo paragrafo 5.3, nell'ambito della definizione dei parametri di valutazione". A tale fine, le parti presenti concordano sulla necessità di adottare la formula della "convenzione" tra Enti ed approvano lo schema elaborato da inviare ai Consigli Comunali del Comprensorio per la loro approvazione.

Considerato che i principi a cui deve ispirarsi il sistema locale di governo delineato dal precitato Decreto Presidenziale e dai provvedimenti attuativi sono:

- La centralità degli Enti Locali nella programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e sociosanitari a rete; l'individuazione dell'ambito territoriale della zona sociale, corrispondente all'ambito territoriale del distretto sanitario (ambito distrettuale) come ambito ottimale per la gestione associata delle funzioni di programmazione e gestione del sistema integrato ed, infine, l'individuazione di nuovi strumenti per il governo della integrazione socio-sanitaria;
- Una gestione integrata delle attività e degli interventi socio-sanitari, con l'intento particolare di valorizzare le funzioni di governo di ogni Comune e dei Comuni nel loro insieme, unitamente per quanto di competenza nonché all'Azienda USL;

Ritenuto opportuno precisare che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Presidenziale del 2 marzo 2009, il sistema di governance locale, basato sull'esigenza di promuovere forme stabili di coordinamento politico-istituzionale e tecnico-istituzionale, richiede una struttura su tre livelli, strettamente correlati, e con competenze definite e finalizzate al consolidamento del sistema di welfare a livello territoriale e, specificatamente:

- o livello istituzionale di indirizzo – Comitato dei Sindaci;
- o livello dell'integrazione socio-sanitaria – Piano di Zona;
- o livello tecnico di supporto – Gruppo Piano.

Considerato che l'integrazione socio sanitaria si basa sull'integrazione dei percorsi assistenziali che può essere sostenuta solo attraverso un reale coordinamento delle professionalità, in riferimento a target o bisogni specifici (Famiglie, Minori, Anziani, Disabili, Dipendenze e Carceri, Immigrati e Famiglie – Bambini - Giovani);

Richiamato l'art. 30 del TUEL, che prevede, tra l'altro, la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Dato atto che per realizzare tali indirizzi e condizioni è stato concordato tra i Sindaci dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 45, oltre che con l'AUSL, lo schema di Convenzione che viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Dato atto, in particolare, che la convenzione:

- garantisce il supporto amministrativo e tecnico al livello strategico e programmatico dei Comuni esercitato dal Comitato di Distretto attraverso la definizione degli organismi distrettuale che vengono individuati nel Comitato dei Sindaci, nel Gruppo Piano (e Gruppo Ristretto) e nell'Ufficio Piano;
- assicura la partecipazione dei sindacati e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato e promozione sociale alla programmazione, realizzazione e monitoraggio delle attività comprese nell'ambito della

Pianificazione territoriale; stabilisce che il Comune di Modica svolgerà le funzioni di Comune Capofila rispetto ai Comuni, garantendo le adeguate funzioni amministrative e contabili;

Vista la Legge n. 328/2000 relativa al Piano di Zona;

Vista la determina sindacale n. 51 del 31.12.2008 di conferimento incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30;

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente deliberazione:

1. di approvare lo schema di "Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e per l'integrazione delle attività socio-sanitarie nel distretto Socio-Sanitario n. 45, allegato alla presente proposta;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione sopramenzionata;
3. di trasmettere copia del presente atto al comune di Modica, quale comune – capofila.

IL CAPO SETTORE
f.to (Dott. Elio Tasca)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ex art. 30 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno _____ (_____) addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella "Sala Consiliare" del Comune di Modica sono presenti:

- il Comune di Modica, rappresentato dal Sindaco, _____;
- il Comune di Ispica, rappresentato dal Sindaco, _____;
- il Comune di Pozzallo, rappresentato dal Sindaco, _____;
- il Comune di Scicli, rappresentato dal Sindaco, _____;

PREMESSO

- che con il Decreto Presidenziale del 2 marzo 2009 si è provveduto all' "Approvazione del programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010-1012";
- che il punto 4) del precitato decreto, rubricato "piano di zona", prescrive al punto 4.3 in materia di "gestione associata del piano di zona" che i Comuni, facenti parte del Distretto Socio-sanitario possono "adottare una forma di gestione associata delle politiche sociali e socio-sanitarie territoriali" che "verrà positivamente considerata, in ordine alla premialità di cui al successivo paragrafo 5.3, nell'ambito della definizione dei parametri di valutazione". A tale fine, le parti presenti concordano sulla necessità di adottare la formula della "convenzione" tra Enti ed approvano lo schema elaborato da inviare ai Consigli Comunali del Comprensorio per la loro approvazione entro la data del 31 maggio 2009;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito sociale territoriale;
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- che i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell' *Associazione tra Comuni* da formalizzare mediante *Convenzione*, sottoscrizione dell' *Accordo di Programma* per l'approvazione del Piano Sociale di Zona;
- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:
 - a) la costituzione di un organismo politico-istituzionale, denominato **Comitato dei Sindaci**;
 - b) la costituzione di un organismo rappresentativo denominato **Gruppo Piano**;

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I: PARTE GENERALE

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona, attraverso lo strumento della gestione associata.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione sono determinati:

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art. 3;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;

- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.
L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali.

Gli impegni finanziari per la realizzazione dei servizi e delle attività saranno riportati analiticamente ed individuati nel Piano Sociale di Zona (2010-2012) e, più dettagliatamente, nelle schede di progetto costituenti la seconda parte del medesimo.

Gli impegni finanziari, nonché le priorità degli interventi ed i servizi possono subire variazioni, nel periodo di validità del Piano, in seguito agli adeguamenti deliberati dal Comitato dei Sindaci per aderire a nuovi indirizzi di politica sociale eventualmente proposti dalla Regione Siciliana ovvero per adeguarli a nuove esigenze e ai bisogni emersi nel proprio territorio.

Soggetto titolare del Distretto Socio-Sanitario n. 45 finalizzato al finanziamento del Piano Sociale di Zona è il comune capofila di Modica. Soggetto responsabile per la gestione dei servizi e delle attività indicate e precisamente individuate nella progettualità del Piano Sociale di Zona è il Comitato dei Sindaci.

Art. 4 – Obiettivi

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori, finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- e. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 5 – Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre, decorrente dalla data della stipula della stessa, nelle more di una più approfondita valutazione delle forme di gestione associata dei servizi all'interno del Distretto Socio-sanitario n. 45.

In assenza di proposte alternative formulate dal Comitato dei Sindaci, la Convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento anticipato, previste dall'art. 16 del presente atto.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art. 15 della Convenzione.

Art. 6 - Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Modica quale Comune capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.

Il Comune capofila ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 7 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- _ Ricevere da parte delle amministrazioni competenti (Regione, comuni, Provincia, Ausl, altri enti) le risorse previste per l'attuazione delle misure contenute nel Piano di Zona e trasferirle ai soggetti individuati per la gestione, secondo gli indirizzi definiti e le deliberazioni approvate dal Comitato dei Sindaci;
- _ Svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo per le funzioni di rendicontazione;
- _ Pubblicare all'Albo pretorio le deliberazioni del Comitato dei Sindaci e dei conseguenti atti gestionali;
- _ Adottare e dare applicazione ai regolamenti ed agli altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali in modo conforme alle decisioni del Comitato dei Sindaci;
- _ Verificare la corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato dei Sindaci secondo le finalità di cui alla presente Convenzione, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli Enti convenzionati, relazionando periodicamente al Comitato stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona;
- _ Provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dal Gruppo Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Comitato dei Sindaci;

_ esercitare gli adempimenti amministrativi, non attribuiti alla competenza del Comitato dei Sindaci, connessi all'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

TITOLO II: ORGANI

CAPO I: Comitato dei Sindaci

Art. 8 – Funzioni.

Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni di Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli o da loro delegati.

Alle riunioni del Comitato dei Sindaci partecipa il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune Capofila con funzioni di segretario verbalizzante.

Al Comitato dei Sindaci compete:

- definisce gli indirizzi specifici del Piano di Zona del Distretto n. 45 e ne approva i contenuti definitivi, comprensivi del Bilancio di Distretto, nonché ogni eventuale modifica o integrazione in itinere al Piano sociale di zona;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano, attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona;
- l'approvazione di eventuali rimodulazioni delle azioni del piano stesso, sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, su proposta del Gruppo piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell'accordo di programma.
- la stipula di protocolli d'intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all'accordo di programma.
- la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali.
- il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi;
- adotta i regolamenti;
- nomina il Gruppo Piano ed il Gruppo Piano Ristretto.

Il Comitato dei Sindaci è un organismo permanente, che non si esaurisce con la presentazione del piano di zona, sua è, infatti, la responsabilità politica della qualità dell'attuazione del piano socio-sanitario del Distretto.

Art. 9: Presidenza

Il Comitato dei Sindaci è presieduto dal Sindaco del Comune capofila del distretto o da suo delegato.

Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato nei rapporti con tutti i soggetti e gli Enti esterni.

Il Presidente convoca il Comitato, almeno due volte l'anno, definisce l'ordine del giorno delle riunioni ne disciplina e coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte attraverso anche il gruppo piano.

Art. 10: Convocazione

Il Comitato è, di norma, convocato su iniziativa del Presidente. Esso può essere convocato anche su richiesta motivata di uno o più componenti, nonché su proposta del coordinatore del gruppo di piano. Il Comitato, comunque, deve essere in ogni caso convocato qualora ne facciano richiesta motivata 1/3 dei componenti, entro 3 giorni da tale richiesta.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato dei Sindaci deve contenere l'ordine del giorno analitico degli argomenti in discussione e deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Nei casi d'urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta con fonogramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto.

Art. 11: Validità delle riunioni e delle votazioni

Le riunioni del Comitato sono valide se presenti, in prima convocazione, i quattro quinti dei componenti e, in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima, da almeno i tre quinti degli aventi diritto.

Le determinazioni sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Coordinatore del Gruppo Piano.

Art. 12: Assenze dei componenti

Qualora le assenze dei componenti il Comitato dei Sindaci siano superiori a tre riunioni consecutive, senza che vi sia alcun sostituto, il Legale rappresentante dell'Ente interessato deve provvedere a nominare un nuovo delegato.

Art. 13: Decadenza - incompatibilità

I componenti del Comitato dei Sindaci decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune rappresentato cessi di svolgere le proprie funzioni o venga loro revocata la delega. In quest'ultimo caso è data facoltà al Comune di appartenenza del componente decaduto di nominare un nuovo rappresentante.

CAPO II: Gruppo Piano.

Art. 14: Composizione.

Il Gruppo piano che ha sede in ogni Comune capofila è composto:

- dai funzionari ed operatori tecnici delle aree sociali ed amministrativo-contabile degli Enti Locali, con la partecipazione di due unità (un'Assistente sociale e un amministrativo-contabile) per ogni Comune facente parte del Distretto socio-sanitario;
- da un rappresentante del Distretto sanitario ASP nominato dal Direttore generale dell'ASP;
- da un rappresentante delle Associazioni di volontariato;
- da un rappresentante delle Cooperative sociali;
- da un rappresentante degli organismi scolastici;
- da un rappresentante degli organismi periferici del Ministero della Giustizia area minori;
- da un rappresentante degli organismi periferici del Ministero della Giustizia area adulti;
- da un rappresentante degli enti religiosi;
- da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali confederate.

Fanno comunque parte del gruppo piano i coordinatori delle aree tematiche con funzione consultiva.

Nell'espletamento delle proprie attività il Gruppo Piano, sarà coordinato dal responsabile dei servizi sociali del Comune capofila e dovrà avvalersi dei supporti tecnici, interni ad ogni Amministrazione. Lo stesso potrà essere affiancato e supportato dal facilitatore distrettuale.

Art. 15: Funzioni

Il Gruppo Piano è l'organo rappresentativo di tutti gli organismi, pubblici e privati, operanti nel terzo settore. Svolge compiti di controllo di gestione sull'operato svolto dal Gruppo Ristretto.

Art. 16: Coordinamento

Il Gruppo di Piano è coordinato dal Dirigente del Comune capofila del distretto o da suo delegato.

Art. 17: Convocazione

Il Gruppo Piano è, di norma, convocato su iniziativa del coordinatore. Esso può essere convocato anche su richiesta motivata di uno o più componenti. Il Gruppo di Piano comunque, deve essere in ogni caso convocato qualora ne facciano richiesta motivata 1/3 dei componenti, entro 3 giorni da tale richiesta.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Gruppo di Piano deve contenere l'ordine del giorno analitico degli argomenti in discussione e deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Nei casi d'urgenza, la riunione del Gruppo può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta con fonogramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto.

Art. 18: Assenze dei componenti

Qualora le assenze dei componenti il Gruppo di Piano siano superiori a tre riunioni consecutive, il Legale rappresentante o l'Assemblea dell'Ente interessato deve provvedere a nominare un nuovo delegato.

CAPO III: Gruppo ristretto.

Art. 19: Gruppo Ristretto.

Il Comitato dei Sindaci individua all'interno del Gruppo Piano un "Gruppo Ristretto" che è costituito da due unità (un'Assistente sociale e un amministrativo-contabile) per ogni Comune facente parte del Distretto socio-sanitario, da un rappresentante del Distretto sanitario ASP, nominato dal Direttore generale dell'ASP, nonché da un rappresentante del terzo settore e da un rappresentante degli enti cd. terzi. Tale organismo è affiancato dal facilitatore regionale.

Art.20: Funzioni.

Ha il compito della gestione amministrativa del Piano di Zona, comprensivo della redazione del Bilancio di Distretto. Il Gruppo Ristretto è la struttura organizzativa deputata alla redazione e gestione del Piano di Zona e strumento operativo del Distretto socio-sanitario.

In materia di affidamento dei servizi, l'ufficio piano per tutti i servizi e/o progetti gestiti in economia da parte di ogni Comune facente parte del Distretto Socio-Sanitario 45 provvede a trasferire la relativa somma che verrà gestita dai singoli Enti con successiva rendicontazione.

Per i progetti e/o servizi dell'intero distretto, la procedura di affidamento verrà svolta dall'ufficio piano.

In particolare:

- predisporre la Relazione sociale quale rapporto di analisi e di valutazione dei bisogni locali (Domanda), del livello dei servizi socio-sanitari e delle risorse professionali presenti a livello distrettuale (Offerta);
- definisce gli obiettivi e le priorità del Piano di Zona a livello distrettuale;
- provvede alla gestione e coordinamento del Tavolo di concertazione distrettuale;
- predisporre il Bilancio di distretto, sulla base dei singoli Piani Finanziari redatti dai Comuni appartenenti ad ogni Distretto socio-sanitario integrati con il Piano Finanziario delle Aziende Sanitarie Provinciali (ex ASP (EX AUSL)) ;
- redige il Piano di Zona;
- provvede a caricare tutte le azioni del Piano di Zona, attraverso il Referente Distrettuale S.I.R.I.S. nell'area riservata "Monitoraggio dei Piani di Zona" del S.I.R.I.S.;
- predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 dell'art. 1 legge 8 novembre 2000, n. 328
- organizza la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- propone al Comitato dei Sindaci eventuali modifiche delle azioni previste dal Piano di Zona, tenendo conto delle procedure indicate dalla circolare n. 4247 del 31.10.2006 sulla "Variazione dei piani di zona";
- predisporre l'articolato dei protocolli d'intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali e con gli altri attori sociali coinvolti nella realizzazione del Piano di Zona (Terzo Settore ed Enti Terzi);
- promuove iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- formula indicazioni e suggerimenti in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori.

Art. 21: Convocazione

Il Gruppo Piano Ristretto è, di norma, convocato su iniziativa del coordinatore. Esso può essere convocato anche su richiesta motivata di uno o più componenti.

L'avviso di convocazione delle riunioni deve contenere l'ordine del giorno analitico degli argomenti in discussione e deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Nei casi d'urgenza, la riunione può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta con fonogramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto.

Art. 22: Assenze dei componenti

Qualora le assenze dei componenti il Gruppo di Piano siano superiori a tre riunioni consecutive, il Legale rappresentante o l'Assemblea dell'Ente interessato deve provvedere a nominare un nuovo delegato.

TITOLO III: Bilancio del Distretto.

Art. 23: Definizione.

Il Bilancio di distretto è lo strumento contabile del Piano di Zona e rappresenta il quadro finanziario di tutte le risorse impiegate dal Distretto per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-sanitari per il conseguimento dell'integrazione finanziaria dei programmi tramite il coordinamento delle risorse di provenienza comunitaria (FESR, FSE, FEASR, FEP), nazionale (FNPS, Fondo di rotazione e Fondo Aree sotto-utilizzate, FAS), regionale (risorse del bilancio regionale e degli Enti locali territoriali) e privata. Il Bilancio di distretto è parte integrante e sostanziale del

Piano di Zona, viene redatto dall'ufficio piano ed è approvato dal Gruppo di Piano, tenendo conto di tutti i dati contabili forniti nei Piani Finanziari dai Comuni appartenenti ad ogni Distretto socio-sanitario e di quelli che l'ASP (EX AUSL), territorialmente competente, fornisce nel proprio Piano Finanziario. I suddetti dati devono rispecchiare gli stanziamenti dell'ultimo bilancio di previsione e del pluriennale approvato da ogni singolo Comune e dall'ASP (EX AUSL)

Art. 24: Struttura del bilancio del distretto.

Il Bilancio di distretto si compone di due distinte sezioni:

- nella parte "entrata" della prima sezione sono esposti i dati dei singoli Piani Finanziari Comunali e ASP (EX AUSL) raggruppati per legge di riferimento, nella parte "uscita" gli stessi dati sono raggruppati per aree tematiche di intervento con la distinzione per Comune e ASP (EX AUSL);
- nella seconda sezione che espone tutte le risorse attribuite al Distretto per le politiche socio-sanitarie, qualunque sia la provenienza (FNPS, Bonus socio-sanitario, Fondi regionali, nazionali e europei) unitamente al cofinanziamento, troviamo nella parte "entrata" tutte le risorse specificate per provenienza, mentre nella parte "uscita" tutti gli interventi afferenti tali risorse, raggruppati per aree tematiche.

In ottemperanza all'art. 4 della L. 328/00, il DPRS 2 marzo 2009 "Programma regionale delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2010-2012" stabilisce che la quota di cofinanziamento del Piano di Zona a carico di ciascun Comune del Distretto socio-sanitario è prevista in una somma pari ad almeno a € 3 per abitante annui.

TITOLO IV: disposizioni finali.

Art. 25 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Art. 26 - Impegno degli enti associati

Gli enti si impegnano, altresì, a recepire e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle deliberazioni del Comitato dei Sindaci.

Art. 27 - Controversie

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente, sono demandate al giudice competente.

Art. 28 - Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila, ovvero all'altro comune, a mezzo di lettera accomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente.

In tale ipotesi, l'Ente che non aderisce alla presente convenzione decade da tutti i benefici economici correlati al presente atto.

Art. 29 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di uno dei due comuni aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale diventano esecutive entrambe le Deliberazioni consiliari con cui si dichiara lo scioglimento.

Art. 30 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n.131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art. 31 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità della sua approvazione.

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, nonché ai regolamenti e disciplinari relativi all'Ambito approvati dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti.